

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LE VITTIME DI MATRIMONIO FORZATO

La proposta di legge di iniziativa parlamentare approvata dalla Camera il 5 aprile 2022 include il **reato di matrimonio forzato**, previsto nel nostro codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo **straniero** del **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica**.

È un reato – matrimonio o unione civile forzati – che il "Codice rosso" ha introdotto nel nostro Paese in coerenza con la Convenzione di Istanbul. Ora, con questo provvedimento – dedicato a Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origini pakistane scomparsa il 1 maggio dello scorso anno da Novellara, in provincia di Reggio Emilia – si colma una lacuna del nostro ordinamento e si adegua la norma del 2019 alla realtà; "alla realtà – come ha ricordato nella dichiarazione di voto a favore per il PD, Barbara Pollastrini – di quegli inferni vissuti in grande parte da donne e ragazze straniere, obbligate al matrimonio forzato da cittadini stranieri nel nostro Paese", anche se non mancano i casi che vedono cittadini italiani responsabili di questo reato.

La speranza – <u>ha affermato Fausto Raciti (PD)</u> – è di vedere operare questa norma "a garanzia di queste donne, delle donne di cui sappiamo e delle molte di cui, ancora oggi, probabilmente, non sappiamo nulla, ma che dall'approvazione di questa norma avranno uno strumento in più per sottrarsi alla violenza, alla costrizione che, a volte, per carità, procede anche per canali familiari ed è figlia dei residui tribali ma, a volte, è frutto del cinismo e della disponibilità ad approfittare di situazioni di debolezza, da parte di nostri concittadini, per i quali noi proviamo vergogna".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio" Ascari e altri AC 3200 – relatori – e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

In sede di dichiarazione di voto a favore è intervenuta per il PD Barbara Pollastrini.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

La proposta di legge di iniziativa parlamentare si compone di un unico articolo che include il **reato di matrimonio forzato** (art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo **straniero** del **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica**, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998).

DISCIPLINA CODICE PENALE

L'articolo 558-bis c.p. (introdotto dall'art. 7 della <u>legge n. 69 del 2019, c.d. "Codice Rosso"</u>) punisce con la **reclusione da uno a cinque anni**, chiunque:

- ✓ con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile:
- ✓ approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

L'evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell'unione civile

La disposizione penale stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La **pena** è **aumentata** se i fatti sono commessi **in danno di un minore di anni diciotto** ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi **in danno di un minore di anni quattordici**.

La norma adempie anche all'obbligo, sancito dall'art. 37 della <u>Convenzione di Istanbul</u>, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una <u>sanzione penale</u> per le condotte consistenti nel <u>costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio</u> e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

ART. 18-BIS TU IMMIGRAZIONE

L'articolo 18-bis del <u>testo unico immigrazione</u>, introdotto dal D.L. n. 93 del 2013 (art. 4, comma 1), prevede il rilascio del **permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico**. La finalità del permesso di soggiorno è consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza.

La disposizione, che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale, prevede il **rilascio di un particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari**, di durata annuale, **rinnovabile** finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.

Tale premesso di soggiorno è rilasciato allo straniero in presenza dei seguenti presupposti: devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);
- mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

In alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Da queste operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. In presenza di questi presupposti si apre un procedimento, disciplinato dal Tu immigrazione, che contempla il parere favorevole dell'autorità giudiziaria competente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

ANALISI DI IMPATTO DI GENERE

Le vittime dei matrimoni forzati sono in maggioranza donne e straniere. Secondo l'ultimo rapporto sul fenomeno dei matrimoni forzati in Italia, curato dal Ministero dell'interno, dal 9 agosto 2019, data dell'entrata in vigore della legge 69/2019 c.d. codice rosso che ha introdotto il nuovo reato, fino al 31 dicembre 2021 si sono registrati 35 casi di reati di costrizione o induzione al matrimonio: 7 casi nel 2019 (a partire dal 9 agosto), 8 nel 2020 e ben 20 nel 2021. La maggior parte delle vittime, pari all'85%, sono di genere femminile. L'analisi per fasce d'età, sul numero totale delle vittime, mostra che un terzo di esse non raggiunge la maggiore età; in particolare il 6% è infraquattordicenne, il 27% invece ha tra i 14 ed i 17 anni. Tra le vittime maggiorenni, quelle fra i 18 ed i 24 anni risultano nettamente superiori (43%). Le vittime straniere risultano prevalenti (il 64% del totale delle vittime); le più numerose sono le pakistane (57%), seguite da quelle albanesi (10%); le altre nazionalità rappresentate sono India, Bangladesh, Sri Lanka, Croazia, Polonia, Romania e Nigeria. Analizzando le segnalazioni a carico dei presunti autori noti del reato, si evince come sia predominante il genere maschile, pari al 71%, su quello femminile pari al 29% (Ministero dell'interno, Servizio analisi criminale, Costrizione o induzione al matrimonio, febbraio 2022).

Fonte: dossier n° 487/1 - Elementi per l'esame in Assemblea, Camera dei deputati